

**TRIBUNALE DI FERRARA
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
(Giudice dott. Caruso)
p.p. n. 5438/2006 RGNR – n. 121/2008 RGGIP
a carico di Morini Mirko**

Udienza del giorno 12.3.2009

**MEMORIA DIFENSIVA
NELL'INTERESSE DELL'IMPUTATO**

Il sottoscritto avv. Alessandro Cavallari del Foro di Bologna, difensore di fiducia del dott. Morini Mirko, imputato nel processo di cui in epigrafe, accogliendo l'invito del Giudice a depositare almeno 7 giorni prima dell'udienza scritti difensivi nell'interesse del proprio assistito,

espone.

L'imputato è il gestore/il titolare di un *blog*: da diversi anni egli appunta sulle pagine in rete i propri pensieri, le proprie considerazioni, nonché le proprie critiche spesso manifestate in termini di satira pungente.

Come tutti i *bloggers*, egli è un cittadino che si immette nel circuito informativo per partecipare alla diffusione di notizie ed opinioni, e commentare la realtà scegliendo di volta in volta il linguaggio considerato più appropriato tra quelli disponibili (ad esempio, quello satirico), ciò chiaramente con il pericolo di entrare in conflitto con i diritti fondamentali di altri individui.

Cosa certa è, comunque, che, essendo *internet* un (potente) mezzo di diffusione di informazioni, immagini e idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione, seppur possedendo caratteristiche peculiari che dovranno essere tenute in debita considerazione nell'applicare quella giurisprudenza formatasi in materia di diffamazione), anche - evidentemente- attraverso tale mezzo si estrinseca il diritto di esprimere liberamente le proprie opinioni, diritto che costituisce uno dei cardini di una democrazia matura.

È appena il caso di evidenziare come i diritti di cronaca, di critica e di satira, discendano direttamente -e senza bisogno di mediazione alcuna- dalla Carta Costituzionale **e non siano "riservati" solo ai giornalisti o a chi fa informazione o satira professionalmente, essendo tali principi riferibili all'individuo quale cittadino.**

Chiunque, pertanto, e con qualsiasi mezzo (anche tramite *internet*, dunque), può riferire fatti e manifestare opinioni e chiunque -nei limiti dell'esercizio di tali diritti- può "fare" critica, cronaca e satira (cfr. tra le tante, Cassazione Penale, sez. V, sentenza 25.07.2008, n° 31392).

Ebbene, fatta questa premessa, per poter definire comprensibile ed "oggettiva" l'imputazione formulata nei confronti dell'odierno imputato, la Pubblica Accusa avrebbe dovuto

1) anzitutto, **riportare l'intero "post"** (l'intero articolo, l'intero commento parlando in termini giornalistici) che conteneva l'espressione "ex *idiota, ora riabilitato dai più*" che oggi si assume diffamatoria e che viene riportata essa sola nel capo di imputazione.

2) Avrebbe poi **dovuto collocare quel post nell'ambito delle numerosissime pagine del blog del Morini**, ciò al fine di comprendere quale fosse (e sia) il linguaggio utilizzato dall'imputato per commentare le notizie di suo interesse.

3) Valutarne infine il significato, il tono ed il contenuto per appurarne, alla luce di un contesto più generale, l'effettiva portata diffamatoria.

Procediamo per gradi.

Il dott. Morini, il giorno 27 giugno 2005, scriveva:

"Avviso agli amanti del DTT (digitale terrestre, ndr)

*Digitale terrestre e servizio pubblico con Maurizio Gasparri (ex ministro, un **auto defenestrato**), Carlo Rognoni¹ (ex direttore di Panorama, consigliere di amministrazione RAI, **lotto DS**), Enzo Carra² (ex ammanettato), Antonio Calabrò (ex direttore illustre del Sole 24 Ore, **gran conoscitore di potenti e potere**) e **Gigi Moncalvo (ex idiota, ora riabilitato dai più, famosa la sua faccia da rimprovero)**.*

(si veda doc. 1 alla nota di deposito – ud. 2.5.2008).

Con il citato *post*, il Morini attirava l'attenzione dei suoi pochi, con ogni probabilità inesistenti, lettori³ su di un programma televisivo trasmesso da RAI SAT2000 (condotto da P.L. Diaco) avente ad oggetto il "Digitale Terrestre" (siamo nel momento in cui si sta preparando il sistema: il lancio ufficiale del DTT in Italia è del 1 dicembre 2003, l'inizio del cambiamento della televisione era previsto per l'aprile 2007, il completamento del sistema è previsto per il novembre 2012) ed a cui partecipavano come ospiti le persone "*celebri*", i personaggi pubblici sopra citati.

Certo non poteva (e non può) sfuggire che alla trasmissione erano invitati tutti *ex qualcosa*. Tutte persone con un passato più luminoso del presente, tutti con un passato che giustificava un ruolo ed una presenza in quella trasmissione (tra l'altro non si

¹ Senatore dall'XI alla XIV legislatura

² Deputato, giornalista, già Capo Ufficio Stampa della DC; durante [Mani Pulite](#) venne ascoltato dal procuratore [Antonio Di Pietro](#). In seguito, il [19 febbraio 1993](#), fu arrestato per "false o reticenti dichiarazioni al pm": accusato di non voler rivelare i particolari di una tangente [Enimont](#) alla Democrazia Cristiana che avrebbe causato l'arresto di alcuni deputati democristiani, fu introdotto in aula ammanettato il [4 marzo](#), e fu poi condannato in via definitiva ad un anno e quattro mesi di carcere.

³ da notarsi, come tra l'altro, a tutt'oggi a distanza di 3 anni da quel post non vi siano commenti (basti guardare il link "commenti", al di sotto del *post* in esame, -sul punto si veda anche quanto affermato dagli Ufficiali di PG sentiti all'udienza del 7.11.2008 (cfr. in particolare trascrizioni, teste Bocchio Alessandro, pag. 6). Sul punto torneremo *infra*.

comprende per alcuni degli ospiti il motivo dell'invito attesa la specificità dell'argomento trattato rispetto al ruolo dagli stessi ricoperto sia a quel tempo sia nel passato).

L'imputato (come vedremo, solo dopo aver svolto un'attenta ricerca) ha evidenziato quegli aspetti peculiari della vita professionale professionale di ciascuno di loro e li ha ridicolizzati, evidenziando in maniera indiscutibilmente satirica quanto gli interessava esprimere.

Ed in particolare, il messaggio che con quel *post* si voleva trasmettere è stato ben esplicitato dallo stesso Morini nel corso dell'udienza del 18.12.2008:

(..)il

contesto globale era un contesto di critica riferito diciamo al sistema che generalmente... scusi sono un po' raffreddato, che generalmente in Italia è vigente cioè quello di valutare le persone non per quello che stanno facendo attualmente ma per quello che sono state precedentemente, cioè in Italia l'idea che voleva dare quel post lì era che... cioè che si è sempre ex di qualche cosa, cioè non si viene valutati per lo stato contingente, lo stato attuale, ma uno può aver fatto in passato qualche cosa che lo caratterizza per tutto il resto della vita, nel caso particolare del Moncalvo la

(cfr. esame imputato, trascrizioni 18/12/08, pag. 3).

Come sopra anticipato, l'imputato ricercò le necessarie informazioni sugli ospiti alla trasmissione e definì

Maurizio Gasparri, ex ministro, auto defenestrato
Carlo Rognoni, ex direttore di Panorama, consigliere di amministratore RAI / lotto DS
Enzo Carra, ex ammanettato,
Antonio Calabrò, ex direttore illustre del Sole 24 Ore, gran conoscitore di potenti e potere

Non si nega che, tra i personaggi invitati, il dott. Moncalvo è quello che attirò maggiormente l'attenzione del Morini; la ricerca (avvenuta attraverso quegli articoli di giornale prodotti ed allegati alla nota di deposito 2/5/2008) gli permise di apprendere diverse informazioni:

- Moncalvo era stato direttore de "La Padania" (quotidiano Leghista) fino a qualche mese prima della pubblicazione del *post* per cui è processo;
- Lasciò (o meglio, **dovette lasciare**) la carica per **insanabili contrasti con la dirigenza di partito** (Maroni, allora Ministro del Lavoro, minacciò di rinunciare alla "poltrona" se Moncalvo non fosse stato "**rimosso**" **dalla direzione del quotidiano**); molto severe furono le critiche sulla sua gestione della testata:

Lite Maroni-Padania «Cacciate il direttore o lascio il governo»

Moncalvo: «Bossi mi ha espresso fiducia, proseguo nel mio incarico»
La replica: «Questa è spazzatura. Umberto deve scegliere: o me o lui»

(cfr. doc. 2 – nota di deposito 2/5/2008)

- Tre mesi prima della pubblicazione del *post* di Morini (siamo nel marzo 2005) il dott. Moncalvo pubblicò su “*Il Giornale*” una lettera aperta in cui, spiegando la propria gestione de “La Padania”, si definì un “pisquano”:

zione. Vi pare possibile che un «pisquano» come me riesca a mettere nel sacco ogni giorno nientemeno che un furbone di tre cotte come Umberto Bossi, utilizzando per «scopi privati» il di lui giornale? Leoni tra

(cfr. doc. 5 alla nota di dep. cit.)

- In un'intervista comparsa su “Il Giornale” fu lo stesso Moncalvo a definirsi un “riabilitato”

L'INTERVISTA

**Moncalvo: «In meno di 24 ore
mi hanno licenziato e riabilitato»**

(cfr. doc. 3 alla nota di deposito)

- Dagli articoli, insomma, traspariva che il giornalista era una persona invisa a molti appartenenti al proprio partito di riferimento,

IL FOGLIO

I guai di Moncalvo

**Piovono pietre sul direttore della
Padania: la sinistra non lo vuole in
Rai, i colonnelli non lo vogliono più**

(cfr. doc.ti 8 e 9)

- Dopo il licenziamento da “La Padania”, Moncalvo venne “**risarcito**” come spesso succede nella politica e nella società italiana, con un incarico pubblico: arrivò, infatti, a Viale Mazzini, cioè in RAI, come “*capostruttura di Raidue*”:

Il direttore della Padania capostruttura di Rai2 La Lega molla Marano un premio a Moncalvo

(cfr. doc. 10 alla nota di dep.);

- Stando agli articoli dei quotidiani, in aperto contrasto (anche) con tale nomina, **l’allora direttore generale RAI (dott.ssa Lucia Annunziata), lasciò l’incarico** (cfr. doc. 12 nota di dep.)
- Nello stesso periodo, il dott. Moncalvo conduceva **un programma** (su Rai2) **chiamato “Confronti”**, un programma di approfondimento giornalistico, **noto anche e soprattutto perché il conduttore iniziava e finiva la trasmissione facendosi il segno della croce.**

Anche Moncalvo, dunque, era un ex qualcosa, ma -ai fini della critica che il Morini voleva esprimere- **ancor più rappresentativo delle altre personalità ospiti del programma**: si trattava per l’imputato di definirlo, di trovare un’espressione satirica e pungente (come aveva fatto con gli altri) che rendesse il senso del proprio commento critico.

Ebbene, Morini ha attinto da quegli elementi sopra citati, ossia

- Moncalvo era un **ex direttore di giornale** -per così dire- caduto in disgrazia e costretto a lasciare il proprio incarico per dissapori con i vertici di partito;
- Era una persona **priva di cariche pubbliche** sino a che non è stato “licenziato”, “non per demerito suo” (come dice l’imputato nel corso dell’esame, cfr. pag. 10), ma per motivi di gradimento politico e che -visto che in Italia i meriti sono sempre meno importanti- dopo il licenziamento era divenuto un capo struttura RAI (dunque uomo pubblico, che ricopriva una carica di prestigio nella TV pubblica)
- Nel suo atteggiamento di “*captatio benevolentia*” nei confronti di quel potere politico che lo aveva posizionato al vertice di un giornale molto ispirato politicamente **si era addirittura definito “pisquano”** se paragonato **al capo del proprio partito di riferimento**;
- Il termine viene usato in area lombardo emiliana per definire “*una persona stolta, priva di attitudini e capacità*” (cfr. De Mauro, Dizionario della lingua italiana) lo stesso significato di idiota, insomma;
- Ma idiota, “nel senso etimologico del termine greco”, come sottolineato dal Morini nel corso dell’esame, significa pure “*persona priva di cariche pubbliche*” (cfr. esame , trascr. 18/12 p. 10);

- Quanto di più rappresentativo del messaggio che si voleva dare che riferirsi al Moncalvo come “ex idiota”, ossia ex persona stolta per sua stessa definizione e, con un gioco di parole e contemporaneamente, ex persona priva di cariche pubbliche, ma ora conquistate ...
- ... come si conquistano in Italia molti incarichi pubblici: chi ha ricoperto una carica vicino ad un partito/ad un potere forte non se ne può andare, non può sparire, deve essere “premiato o consolato” con un posto di prestigio anche se il proprio lavoro non era probabilmente stato encomiabile,
- Moncalvo era poi un riabilitato per sua stessa definizione
- Non può negarsi, infine, che il giornalista era sicuramente caratterizzato da quel segno della croce fatto all’inizio ed alla fine dei suoi programmi, con un’aria sicuramente “da rimprovero” e seria (che in ogni caso non può definirsi un’espressione ingiuriosa).

Utilizzando quel linguaggio satirico spesso adoperato nel proprio blog⁴, di questi elementi l'imputato, come egli stesso ha spiegato nel corso del proprio esame, ha fatto un sunto, un *collage* ed ha “creato” l’espressione per definire Moncalvo riportandola nel post oggetto di imputazione (cfr. oltre all’estratto di seguito riportato, pagg. 9 e sgg. trascr. 18/12):

come società pubblica. Idiota nel senso etimologico del termine greco è la persona che mena vita privata ed è estromessa dai pubblici uffici, io utilizzando quella parola lì cioè basandomi ovviamente, facendo una sorta di collage, come ho anche scritto in quella... per memoria, come un collage di frasi dette da lui o di concetti espressi da lui, basandomi su questo tipo di collage avevo ovviamente... mettendoci anche qualche cosa del mio, sostituito quella parola che non era funzionale alla doppia lettura che volevo dare, con la parola che era funzionale alla doppia lettura, cioè idiota che è sinonimo di piscuano però diciamo ha quella doppia lettura di persona estromessa dai pubblici uffici, lui era... ha sempre lavorato nel privato e in quei momenti era passato a diventare capo struttura della RAI cioè era entrato nel pubblico, quello lì è il perchè la scelta della parola idiota, perchè comunque se la mia intenzione avesse voluto essere quella di offendere gratuitamente avrei potuto mettere qualsiasi altra parola molto più offensiva di, diciamo di idiota: la parola idiota è stata scelta esclusivamente per il doppio significato e per la doppia lettura che quella poteva dare.

⁴ Sul punto si rimanda a quanto riferito nell’esame del Morini (cfr. trascrizioni ud. 18/12/2008 pag. 5 e sgg), specificando ancora una volta in questa sede, al fine di dimostrare come il blog dell'imputato trattasse tematiche anche con il mezzo della satira, che ci si è limitati a sottolineare i commenti satirici del periodo in cui fu pubblicato il post oggetto di imputazione. Numerosi e vari sarebbero altri casi. Cfr. anche quanto riferito dal Morini a proposito nel corso dell’esame (trascr. 18/12, pag. 11)

Satira, dunque. E satira nel rispetto delle pronunce della Suprema Corte

Il contenuto tipico del messaggio satirico è lo sbeffeggiamento del suo destinatario, che viene collocato in una dimensione spesso grottesca. La satira mette alla berlina il personaggio al di sopra di tutti, l'intoccabile per definizione o, comunque, l'individuo noto e conosciuto. Esalta i difetti od i punti deboli dell'uomo pubblico ponendolo sullo stesso piano dell'uomo medio senza appoggi e poteri.

Ma proprio perché trova la sua ragion d'essere nello sminuimento del soggetto preso di mira, il messaggio satirico può entrare in conflitto con i diritti costituzionali all'onore, al decoro, alla reputazione, etc. Dunque anche qui, come per la cronaca e la critica, occorre procedere ad un bilanciamento degli interessi in conflitto. Bilanciamento che dovrà tenere conto delle peculiarità dell'opera satirica.

Peculiarità che fanno dell'**interesse pubblico, riferito al personaggio rappresentato, il principale e quasi esclusivo parametro di valutazione della legittimità della satira**⁵ (sulla **continenza** si veda *infra*), che però assume un significato diverso, più ampio rispetto a quello proprio delle attività di cronaca e di critica. Il termine "interesse pubblico" viene qui, infatti, adoperato al solo scopo di identificare il problema, poiché mal si concilia con la funzione della satira, che non è quella di fornire "notizie".

Difatti, la giurisprudenza preferisce parlare

di qualità della dimensione pubblica del personaggio,

relazionandola al

contenuto artistico espressivo del messaggio satirico.

Mi spiego meglio.

La satira è lecita se tra i due termini sussiste un **nesso di coerenza causale**. Si tratta di chiarire cosa debba intendersi per "qualità della dimensione pubblica" del personaggio e per "nesso di coerenza causale".

La **qualità della dimensione pubblica** del personaggio va vista come **un ampio contenitore dal quale l'artista/il commentatore può liberamente attingere per creare il contenuto del commento satirico**.

⁵ Allorquando venne riconosciuto definitivamente il fondamento costituzionale del diritto satira (fine anni '80), l'interesse pubblico veniva riconosciuto quale unico limite; successivamente, dopo tentativi da parte della Giurisprudenza soprattutto di merito di "incasellare" la satira in una determinata casistica ("*l'alterazione del nome e dell'immagine; la raffigurazione di vicende personali...*" cfr. Trib. Roma sez. I civile sent. n. 1922/89) -come spiegato nel corpo della memoria- si aggiungerà anche il **limite della continenza** (si veda *infra*).

Da questo contenitore sono raccolti i frammenti che **compongono** il personaggio, ossia tutte le informazioni di sé che egli, volente o nolente, ha visto fornire al pubblico: le sue fattezze fisiche, la sua mimica facciale, la sua voce, i suoi tic, le sue dichiarazioni, i suoi comportamenti in pubblico, le sue gaffes, i suoi guai giudiziari, il suo percorso professionale, i suoi rapporti professionali, i suoi modi di rapportarsi al “potere”; e persino i pettegolezzi sul suo conto, se di dominio pubblico.

Ebbene, la satira restituisce al pubblico quelle informazioni, quei frammenti, **dopo averli mescolati, interpretati, enfaticizzati, distorti**. In questo modo la loro riproposizione (ossia il contenuto del messaggio satirico) è in **coerenza causale** con la qualità della dimensione pubblica del personaggio preso di mira. **Ed è irrilevante che alcune delle informazioni che confluiscono nel contenitore del personaggio pubblico siano false: la satira non agisce su fatti, ma sulla dimensione pubblica acquisita da un personaggio, che potrebbe non corrispondere a quella reale.**

Il significato del “nesso di coerenza causale” tra la qualità della dimensione pubblica del personaggio e il contenuto del messaggio satirico viene meglio colto descrivendo la differenza tra la satira da un lato, la cronaca e la critica dall’altro. La **cronaca** si incarica di raccogliere uno ad uno quei frammenti dalla realtà ed inserirli inalterati, allo stato puro, nel contenitore, man mano delineando la dimensione pubblica del personaggio. La **critica** esprime un giudizio su uno o più frammenti inseriti nel contenitore, dopo un’attenta osservazione. La **satira** seleziona alcuni di quei frammenti, ci scolpisce e disegna sopra. Ed è proprio questa attività artistica e “artigianale” ad essere tutelata dalla Costituzione.

L’intensità del nesso di coerenza causale dipenderà dal grado di “lavorazione” di quei frammenti. Più l’autore interverrà sui frammenti tratti dal contenitore deformando le informazioni sul personaggio (ossia discostandosi dal dato reale o presunto tale), più debole sarà il nesso. E ad una minore lavorazione di quei frammenti corrisponderà, invece, un rafforzamento di quel nesso, che tenderà a far aderire il contenuto del messaggio satirico alla realtà (o presunta tale).

L’importante è che i frammenti “lavorati” dalla satira siano stati prelevati dal contenitore del personaggio pubblico.

**Ebbene, come sopra dimostrato, il Morini ha lavorato SOLO su quei “frammenti” che lo stesso Moncalvo aveva (anche suo malgrado) fornito al pubblico, dopo averli rinvenuti a seguito di un’attenta (ed -ancor si sottolinea- dimostrabile e dimostrata) ricerca.
Li ha gonfiati, mischiati, ma li ha conservati intatti.**

L’Ill.mo Giudice nel corso dell’esame del 18/12 (cfr. pag. 10) ha domandato al Morini se la ricostruzione dallo stesso fatta per ricavare l’espressione oggetto di imputazione fosse presente nel post del 27 giugno 2005, quasi intendendo la necessità che la satira per essere legittima ed avere valore scriminante debba essere riconoscibile ai lettori ed in particolare che i fruitori del sito dovessero avere la conoscenza di quegli elementi utilizzati dal Morini per il commento.

A tal proposito, richiamando comunque quanto detto dall’imputato circa il fatto che, se avesse spiegato il significato della frase nel *post*, richiamando gli elementi rinvenuti in

merito al Moncalvo, lo stesso non avrebbe più avuto un significato satirico, ad avviso di chi scrive

- la collocazione della frase “dedicata” a Moncalvo nell’ambito di un commento in cui tutti sono definiti “ex qualcosa” (ammanettati, gran conoscitori di potenti e potere etc..) e soprattutto definiti in maniera evidentemente sarcastica, **rende evidente che la stessa non potesse e non dovesse essere presa alla lettera**;
- richiedere, inoltre, la perfetta conoscibilità del percorso che ha portato il commentatore ad affermare certe cose, significherebbe togliere alla satira quel carattere “creativo e canzonatorio” che la caratterizza, tanto più se si tratta di un commento satirico e non -ad esempio- una vignetta o un servizio televisivo come quelli “in una maschera caratterizzante” di Striscia la Notizia.
- Significherebbe inoltre limitare la satira a quei personaggi pubblici di cui si sa effettivamente tutto (e di cui il pubblico conosce alla perfezione quegli elementi tratti dal contenitore della propria immagine di cui sopra si parlava) e non potrebbero essere dileggiati quei personaggi noti comunque al pubblico (come ad esempio il giornalista Moncalvo) e meritevoli di attenzione critica, ma di cui non tutti possono conoscere le vicende personali e professionali.

Per concludere il discorso volto a verificare la legittimità della satira posta in essere dall’imputato, rimane un ultimo aspetto in diritto da valutare: come noto, e come sottolineato dallo stesso Giudice nel corso dell’esame del dott. Morini (cfr. trascr. pag. 25), la satira incontra il limite della “**continenza espressiva**”.

Per comprendere la portata di tale limite è bene e necessario seguire il percorso fatto dalla giurisprudenza in materia.

Secondo un primo orientamento (cfr. per tutte, Cass. Pen. sez. V 20 ottobre 1998, Senesi), “*il linguaggio essenzialmente simbolico e frequentemente paradossale della satira (...) è svincolato da forme convenzionali onde non si può applicare il metro consueto della correttezza di espressione. **Ma al pari di ogni altra manifestazione del pensiero, essa non può superare il rispetto dei valori fondamentali esponendo, oltre il ludibrio della sua immagine pubblica, al disprezzo della persona***”.

Un secondo orientamento giurisprudenziale specificava ulteriormente il principio, affermando che “**la continenza è esclusa dalla denigrazione**” (cfr. Trib. Trento, 15 gennaio 1999, Facci).

Negli anni successivi le pronunce hanno oscillato tra l’affermazione d’inutilità ed insussistenza del limite e quella di necessità dello stesso; quelle (sicuramente più numerose) che accolgono tale ultimo punto di vista, si limitano tuttavia ad affermare il principio senza fornire efficaci parametri decisori.

A livello di diritto sostanziale, abbandonando per un momento la ricostruzione giurisprudenziale del limite in esame, non può certo sottacersi (come parte della dottrina va affermando⁶) che la satira, in quanto espressione tipicamente popolaristica alla quale

⁶ Cfr. Giovanna Corrias Lucente, *Il diritto penale dei mezzi di comunicazione di massa*, pagg. 106 e sgg., ed. Cedam.

non può applicarsi il controllo ed il contenimento dell'espressività, **è per sua natura offensiva e manca di correttezza stilistica.**

Né deve sottovalutarsi che il diritto di satira è filiazione degli artt. 9 e 33 della Costituzione: tali norme prescindono dal limite del "buon costume", richiamato invece in materia di libertà di pensiero e, dunque allontanano tale diritto dai canoni di continenza espressiva, per correlarlo esclusivamente alle necessità "artistiche".

Senza comunque voler arrivare a sostenere che il limite della "continenza formale" non ha ragion d'essere in materia di satira, merita attenzione la più recente giurisprudenza che, pur riconoscendo la necessità del limite, lo ha però ulteriormente specificato.

Si veda ad esempio una recentissima pronuncia della Suprema Corte secondo la quale: *"diversamente dalla cronaca, la satira è sottratta al parametro della verità in quanto esprime mediante il paradosso e la metafora surreale un giudizio ironico e caustico su di un fatto **pur rimanendo assoggettata al limite della continenza e della funzionalità delle espressioni o delle immagini rispetto allo scopo di denuncia sociale o politica perseguito.** Conseguentemente nella formulazione del giudizio critico, **possono essere utilizzate espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dell'opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un'aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato"** (cfr. Cass. Civ. sez. III, sentenza 28.11.2008, n. 28411 e nello stesso senso anche Cass. Civ. 16.5.2008 n. 12420).*

La Cassazione è giunta dunque a delineare con maggior chiarezza il limite in esame e ciò per evitare il rischio che lo stesso si trasformasse in "pietra tombale" del diritto di satira, in particolare:

- richiedendo che l'espressione utilizzata sia funzionale al discorso di critica politica o sociale (e che quindi il commento, anche grafico, sia sorretto da una effettiva critica)
- permettendo l'utilizzo di espressioni anche di per sé oggettivamente lesive dell'altrui reputazione,
- richiedendo un "dissenso ragionato".

Ebbene, il Morini ha utilizzato l'espressione oggi in contestazione al fine di sostenere un (ben più che comprensibile e condivisibile) discorso di critica politico – sociale, dimostrando in modo incontestabile il procedimento che lo ha portato alla formulazione di quella frase.

Egli ha voluto innegabilmente esprimersi in termini satirici ed ha fatto satira.

Alla luce di quanto sopra esposto, considerata **l'operatività del diritto di satira**, si richiede in via principale l'assoluzione dell'imputato perché il **FATTO NON COSTITUISCE REATO.**

§§§§§

Come si è visto, l'istruttoria dibattimentale ha chiaramente dimostrato che l'imputato ha utilizzato la frase oggetto di imputazione, asseritamente diffamatoria, con il chiaro **intento di esprimere una critica in forma satirica e non per offendere la reputazione del dott. Moncalvo.**

Il Morini si è sottoposto all'esame, si è assunto la paternità della frase oggetto di imputazione, ha partecipato attivamente al processo, ha dimostrato le modalità con le quali è pervenuto a quel "risultato espressivo" ed -in tutta sincerità- sarebbe stato impossibile provare quanto si è provato se ciò non fosse stato vero: quali probabilità di rinvenire le frasi citate in articoli di giornali, per di più precedenti il fatto, avrebbe avuto la scrivente difesa?

Le finalità dell'imputato sono risultate evidenti, nonostante quanto affermato dalla persona offesa nel corso della testimonianza del 7/11 u.s.

Falso è quanto la stessa ha cercato di far apparire

1. sia in merito alla volontà da parte dell'imputato di **"diffondere volontariamente l'espressione diffamatoria"** (quasi a voler dimostrare che tutto ciò a cui ambiva il Morini era esprimere una semplice offesa)
2. sia in merito al fatto che la condotta del Morini avrebbe portato ad indicibili offese nei confronti della dott.ssa Migliori, nonché della figlia del dott. Moncalvo (sul punto la persona offesa non è chiara: da quanto la stessa ha riferito mal si comprende se le frasi sarebbero state pronunciate dal Morini o da "sostenitori" dello stesso; ciò che importa comunque è che l'imputato viene descritto come il "fomentatore cosciente" di tutto questo).

In ordine al primo punto, considerate le indagini suppletive disposte dal Giudice e volte a verificare la circostanza, non può che rinviarsi alla discussione dopo aver sentito il teste, specificando comunque sin d'ora che l'imputato, dopo il 27 giugno 2005, e sino a che non ha ricevuto contezza dell'essere stato querelato dal Moncalvo (dunque, nel momento in cui il reato si era già asseritamente consumato), non ha più citato il famoso giornalista ed - a differenza di quanto si vuol far credere- non aveva alcun tipo di interesse in tal senso.

Al più la comunicazione dell'avvenuta emissione del decreto penale di condanna deve considerarsi a favore della persona offesa che ha avuto modo di beneficiare di una sorta di atipica "pubblicazione della sentenza di condanna".

In merito invece al secondo punto, a scanso di equivoci: il Morini non ha mai offeso, né contribuito ad offendere mediante pubblicazione di espressioni sconvenienti nel suo blog, la dott.ssa Migliori, ma si è limitato a riportare nella sua completezza il decreto penale di condanna emesso nei suoi confronti, riportando dunque anche la firma del Giudice.

Nessun commento ai danni della dott.ssa Migliori, semplicemente -e sempre in toni satirici- quanto segue:

Apriamo questa edizione straordinaria del TG1 con la notizia del giorno. Il nostro collega Luigi Moncalvo ha vinto la causa contro Mirko Morini: Moncalvo è stato diffamato da Mirko Morini, questo ha deciso il GIP di Ferrara. Il dispositivo della sentenza verrà reso noto a breve.

Intanto si sa che il processo è stato fatto a totale insaputa di Mirko Morini che è stato reso edotto dell'avvenuta condanna a mezzo raccomandata.

Ma apriamo subito il televoto.

(trattasi del post del 16.6.2007, immediatamente dopo la notifica del decreto penale di condanna e mostrato al Giudice nel corso dell'esame; cfr. trascrizioni).

È indubbio che trattasi di un errore "giuridico" dal momento che il processo non era stato celebrato, ma ritengo si possa perdonare al Morini la mancata conoscenza degli istituti processual penalistici.

Tantomeno il Morini ha **mai pronunciato (né pubblicato sul suo blog)** frasi offensive nei confronti della figlia di Moncalvo. Ciò senza paura di smentita alcuna.

È evidente che il giornalista faccia confusione e ciò è sicuramente dovuto alle **150 – centocinquanta querele (quantomeno quelle di competenza della PG di Alessandria)** che ha presentato nei confronti di (altrettante?) persone che hanno avuto l'ardire di esprimere un giudizio su di lui o sulla sua trasmissione (il pensiero non può non andare agli Ufficiali di PG che saranno impegnati in giro per l'Italia a rendere testimonianze per vicende simili a quella che oggi ci occupa).

Stupisce un tale comportamento ed un tale livore da parte di una persona che è da sempre al centro dell'agone politico, che è abituata allo scontro e che ha ricevuto critiche anche forti e pesanti al suo operato (si richiamano gli articoli sulla *querelle* con il ministro Maroni): **chi scrive non osa immaginare quante querele avrà presentato e quante cause civili avrà intentato contro i "poteri forti" che lo hanno criticato, perché si spera che non riservi le sue attenzioni solo ai "bloggers" (ai poveri bloggers) che esprimono un giudizio che nessuno probabilmente legge.**

Quanto sopra, non viene riportato per mero tuziorismo difensivo o mera critica, ma per specificare ulteriormente che l'intento del Morini non era quello di diffamare, ma semplicemente di esprimere un'opinione in termini satirici.

Da ciò discende un'innegabile conseguenza: anche qualora non si volesse riconoscere nel caso di specie l'operatività del diritto di satira, considerando che il reato di diffamazione presuppone *"la coscienza e la volontà della condotta offensiva, nonché la consapevolezza dell'offensività dell'addebito"*, nel caso che oggi ci occupa è risultato evidente che tale volontà non appartenesse al dott. Morini.

Per tal motivo, l'imputato andrà assolto per **difetto dell'elemento soggettivo, PERCHE' IL FATTO NON COSTITUISCE REATO.**

Ed ancora, qualora ciò non fosse ritenuto, dovrà accogliersi la argomentazione secondo la quale l'imputato ha evidentemente commesso un errore giuridicamente rilevante che si manifesta nel caso di specie quale **erronea supposizione circa la sussistenza di una causa di giustificazione** (cfr. Manzini, Vol. VIII, p. 642).

Egli voleva esprimere il proprio pensiero in termini satirici, ritenendo che la frase oggetto di imputazione ne integrasse e rappresentasse gli estremi.

Ciò è chiaramente dimostrato dal procedimento logico e dimostrato attraverso il quale l'imputato è pervenuto alla "creazione" dell'espressione asseritamente lesiva dell'altrui onore.

Un ultima considerazione in estremo subordine.

Non è dato sapere quante persone abbiano appreso della frase asseritamente diffamatoria, prima -si sottolinea- della notizia della querela o, successivamente, del decreto penale di condanna (ossia a reato già consumato).

Nessuna indagine in tal senso da parte della PG che ha reso testimonianza è stata fatta, nessun chiarimento o prova fornita dal dott. Moncalvo. Ciò che abbiamo appreso è che la sedicente persona offesa ha incaricato "*un giovane collega*" di ricercare le notizie, forse negative, sul proprio conto (cosa tra l'altro nota in rete), ma di essere venuto a conoscenza del blog del Morini per le numerose lettere ricevute da decine di suoi affezionati lettori (le citate lettere non sono state allegate alla querela e nemmeno prodotte nel corso della testimonianza) di cui non ha potuto ricordare i nomi.

MONCALVO - Prima di tutto non si tratta di un post ma si tratta di un articolo. Un post è un commento che viene attaccato. Post appunto successivamente dato che qualcuno innesca il meccanismo. Le persone che mi hanno scritto saranno credo 10/15 e si riferivano non solo a questo ma anche ad altri.

AVV. CAVALLARI - Ma lei conosce i nominativi di queste persone?

MONCALVO - Non li conosco perché si trattava di ascoltatori che letto che il mio, diciamo così, la mia colpa era quella di farmi il segno della croce prima di una trasmissione e intervenivano per solidarizzare.

AVV. CAVALLARI - Ho capito. E quindi...

MONCALVO - Quindi mi segnalavano così come noi solidarizziamo con lei e ci pare assurdo che lei debba essere insultato la invitiamo a leggere queste cose che ci hanno particolarmente e negativamente colpito come hanno negativamente colpito me ovviamente.

(cfr. trascr. 7/11, p. 12)

Viene meno la prova di quell'elemento necessario per l'esistenza stessa del reato: **la diffusione della notizia**, chiaramente ancora una volta sottolineando che la diffusione della frase deve essere precedente alla notizia della querela e del decreto penale di condanna che si è diffusa in rete.

A differenza di ciò che accade per la diffamazione a mezzo stampa, per la quale la diffusione della notizia diffamatoria è *in re ipsa* (considerata la "provata" diffusione e vendita del giornale in un grande numero di copie), così non può accadere per la diffamazione a mezzo internet.

Il mezzo informatico rappresenta un sistema di comunicazione potenzialmente diffuso, ma non si può essere sicuri che quanto sia mandato in rete sia poi recepito da terzi e dunque comunicato (a soggetti individuati o individuabili), o diffuso.

Per tale motivo, la Giurisprudenza ha statuito che
"ai fini della consumazione del delitto di diffamazione, qualora la condotta diffamatoria venga posta in essere con l'utilizzo di un sito internet, è necessaria la prova della effettiva diffusione all'esterno del messaggio con la sua percezione da parte di terzi, dovendo in mancanza di tale prova, ritenersi al più integrata l'ipotesi del tentativo, giacché con l'apertura del sito e l'inserimento delle notizie e dei messaggi diffamatori si realizza una condotta tecnicamente idonea e volta in modo non equivoco a diffonderli nel web" (cfr. Trib. Teramo, 30 gennaio 2002, Pinto, in *Giur. Merito*, 2002, 772).

Tanto più se il "sito" nel quale le notizie sono inserite è un blog che potrebbe non essere visitato da alcuno.

Lo scrivente difensore è a conoscenza del fatto che la Cassazione è giunta ad esprimersi in senso difforme alla citata massima, ma si vuole sottolineare come le uniche due pronunce allo stato note si riferiscano a casi del tutto peculiari: nel primo caso il sito era sicuramente stato visitato da diversi utenti attesa la comunicazione tramite lettera alla redazione di un giornale della esistenza del sito stesso e del contenuto dello stesso (diversi giornalisti vi si collegarono), mentre nel secondo si trattava di un quotidiano *on line* la cui diffusione poteva darsi per scontata.

Inoltre tale giurisprudenza applica principi che possono essere propri della carta stampata (la presunzione di visibilità di un articolo su di un giornale poiché si ha la prova della vendita in migliaia di copie) ad un sistema di diffusione delle notizie e delle opinioni del tutto particolare che deve (e può facilmente, anche attraverso il contributo della persona offesa che dovrebbe indicare almeno qualche destinatario della notizia) essere verificato caso per caso.

Con riserva di trattare ulteriori temi all'esito della prossima udienza in sede di discussione.

Con osservanza,
Bologna, 4 marzo 2009

Avv. Alessandro Cavallari